

PSR 14-20
Campania



Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali




a cura del GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA

in collaborazione con **Sviluppo Campania**

Decreto semplificazioni: avviso sui risultati della procedura e soggetti invitati

**È obbligatorio per affidamenti diretti
da 40.000 a 75.000 Euro?
Quali contenuti deve avere?
È sufficiente la pubblicazione della
determina di aggiudicazione?**

Con Parere n. 746 del 30.9.2020, il MIT si è espresso pronunciandosi sulla necessità che l'avviso degli esiti di una procedura di gara fino a 75.000 € debba essere pubblicato. Al riguardo dei contenuti di detto avviso, il MIT ha rappresentato che lo stesso può essere sostituito dalla determina in forma semplificata di cui all'art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016, e potrà avere dunque i medesimi contenuti, ossia: l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti. In aggiunta ai suindicati contenuti, detto avviso (o la determina a contrarre in forma semplificata) deve riportare l'indicazione dei soggetti invitati, così come previsto dall'art. 1. Comma 2, della Legge 11 settembre 2020 n. 120.



Quadro economico, elementi per la redazione: nuove indicazioni aggiornate

Ciò che regola, al momento, il quadro economico è il D.P.R. 207/2010, articoli 16, 22, 32 e 42, cui sono state aggiunte le seguenti integrazioni:

- il nuovo comma 11-bis dell'articolo 23 del d.lgs. 50/2016 (introdotto dall'articolo 1, comma 20, lettera "a" della legge 55/2019) prevede che vengano inserite nel quadro economico, tra le spese tecniche, anche le spese di carattere strumentale;
- le spese per i compensi del collegio consultivo tecnico (la cui costituzione è **obbligatoria** fino al 31 dicembre 2021 per lavori di opere pubbliche di importo superiore alla soglia comunitaria mentre è **facoltativa** per quelli di importo inferiore) che vanno previste ed inserite nel quadro economico dell'intervento ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge 120/2020.

Per quanto riguarda gli oneri aggiuntivi per le integrazioni al **Piano di sicurezza e coordinamento** che si possono rendere necessari anche dopo la redazione del

progetto, l'articolo 8, comma 4, lettera "b" della legge 120/2020 prevede che tali costi, fino al 31 dicembre 2021, siano riconosciuti all'esecutore a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento (una voce di costo idonea possono essere gli imprevisti) e, se necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d'asta, in questo caso, pertanto, non si rende necessario inserire nel quadro economico una voce specifica. Inoltre, viene inserita una nuova voce di costo che interessa le spese necessarie per la certificazione dell'opera rispetto ad eventuali protocolli di sostenibilità ambientale ed energetica (nazionali o internazionali) che possono essere richiesti dalla stazione appaltante.

Infine, deve essere considerata, come una ulteriore voce di spesa, anche quella relativa ai lavori di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale (articolo 23, comma 6 del d.lgs. 50/2016) eventualmente non inclusi nell'appalto principale e da affidare separatamente.

PSR *comunica* ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER ONLINE

Nell'ambito delle attività di comunicazione e informazione sul PSR poste in essere dalla Regione Campania, rientrano questa newsletter e PSRComunica. Ad entrambe è possibile iscriversi compilando il form al link agricoltura.regione.campania.it/PSR_2014_2020/mailling.html.

Il Consiglio di Stato conferma l'esperibilità del diritto di accesso civico con riferimento agli atti esecutivi del contratto di appalto nella sentenza n.6009/2020

In Adunanza plenaria, con la sentenza del 9 ottobre 2020, n. 10, il Consiglio di Stato ha ribadito l'esperibilità dell'istituto dell'accesso civico anche agli atti propri della fase di esecuzione del contratto. Secondo la sentenza succitata: "La disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 d.lgs. n.50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto

l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, commi 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza".



Open Data ANAC: online il nuovo portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

È online il nuovo Portale dei dati aperti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione che integra ed amplifica le funzioni della precedente versione. Infatti, grazie ad un cruscotto funzionale per la navigazione, si consente agli utenti di accedere facilmente e liberamente ai dati in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici gestiti dall'ANAC nell'ambito delle proprie attività istituzionali. I dati disponibili sono scaricabili in formato aperto.

Nel corso del tempo, inoltre, saranno messe a disposizione nuove funzionalità e nuovi dati con l'obiettivo di rendere sempre più fruibili e trasparenti le informazioni disponibili. L'aggiornamento sarà settimanale e permetterà di rintracciare dati quali:

- elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante

affidamenti diretti alle proprie società in house (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016);

- elenco delle comunicazioni pervenute ed elaborate ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
- albo degli Arbitri della Camera Arbitrale;
- elenco dei dataset Open Data pubblicati dall'Autorità;
- cruscotto sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

Rilancio degli appalti come rilancio dell'economia: il monito del MIT con la circolare 45113/2020 sull'applicazione del decreto semplificazioni



La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, con la circolare 18 novembre 2020, n. 45113, ribadisce l'importanza dell'applicazione delle novità apportate dal decreto c.d. Semplificazioni ed esorta Regioni, Province, Comuni, Provveditorati, Anas e RFI a darne seguito ai fini del rilancio dell'economia. Applicare le norme vuol dire, alla luce della riforma, snellire e sburocratizzare le procedure, leggere le nuove disposizioni in un'ottica di vera semplificazione, riorganizzare i processi interni. Sfruttare le risorse disponibili e, soprattutto, sfruttarle velocemente. È un monito quello della Ministra, un

richiamo alle proprie responsabilità e alla corretta osservanza della norma. Ancor più in un settore come quello delle infrastrutture, da sempre "spina dorsale" dell'economia e motore di sviluppo del Paese. Rilanciare il settore degli appalti pubblici vuol dire dare un contributo fondamentale allo sviluppo di un'economia provata dal periodo emergenziale. "Il combinato disposto tra risorse disponibili e strumento normativo per spenderle rapidamente - conclude la De Micheli - può produrre un balzo in avanti per la nostra economia; perché ciò avvenga è necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in tutte le sue potenzialità".

Cause di esclusione: l'IVA non pagata è motivo di annullamento dell'aggiudicazione?

L'IVA non pagata da una società che si è aggiudicata un bando di gara può essere motivo di esclusione e di revoca dell'aggiudicazione? Una interessante sentenza emessa dal Tar Campania (n. 5022/2020) affronta questa delicata questione.

Aggiudicazione, contratto e revoca

Una cooperativa che ha fatto ricorso aveva preso parte a un bando di gara per il noleggio "a caldo" di mezzi meccanici. Gara che veniva aggiudicata proprio dalla cooperativa oggi protagonista del ricorso. Si procedeva così al contratto. Ma, con una nota del RUP, veniva comunicato il procedimento di revoca dell'aggiudicazione "essendo emerse delle irregolarità sui pagamenti dell'Iva dell'anno 2017".

Mancato pagamento dell'IVA

Una cosa è certa: la cooperativa che si era aggiudicata la gara non aveva pagato l'IVA relativa all'anno 2017 per oltre 32 mila euro. Emerge così il fatto che la cooperativa, all'atto dell'avvio del procedimento del bando di gara, non ha presentato la documentazione corretta. Secondo la cooperativa, però, la revoca non può avvenire dopo la stipula del contratto perché, tra le varie cose appellate, "si incide sull'aggiudicazione non più efficace, a cui si è sovrapposto il contratto di appalto, per cui l'Amministrazione non poteva più esercitare il potere di revoca, ma operare il diritto di recesso" e "la revoca è stata disposta in assenza di un accertamento definitivo sull'omesso pagamento dell'Iva relativa all'anno 2017, dovendosi trattare di violazioni gravi definitivamente accertate, mentre nella specie non sono stati notificati l'avviso di accertamento e le successive cartelle di pagamento, comportando ciò il venir meno del debito iscritto a ruolo che, inoltre, neppure risulta dovuto ed è stato contestato con ricorso avverso la cartella".

Non vale la decisione dell'Adunanza Plenaria

Secondo il Tar Campania in questo specifico caso non ci si può appellare a quanto dice l'Adunanza Plenaria e quindi che "nel



procedimento di affidamento di lavori pubblici le pubbliche amministrazioni se, stipulato il contratto di appalto, rinvenivano sopravvenute ragioni di inopportunità della prosecuzione del rapporto negoziale, non possono utilizzare lo strumento pubblicistico della revoca dell'aggiudicazione, ma devono esercitare il diritto potestativo". Questo perché, dicono i giudici, "la determinazione impugnata non si basa su una sopravvenienza ma è fondata su una ragione (preesistente) di esclusione, cosicché configura piuttosto un'ipotesi di annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione (disposta peraltro "sotto riserva di legge"). In tal senso, la qualificazione di "revoca" attribuita al provvedimento non incide sul potere del Giudice di vagliarne la legittimità in relazione al suo contenuto dispositivo". Per questo "il ritiro dell'aggiudicazione si mostra legittimamente fondato sulla sussistenza di un motivo di esclusione che preclude alla ricorrente di rendersi affidataria del servizio.

Smentita la tesi di un'irregolarità non accertata

È bastato poco alla stazione appaltante per avere evidenza dell'IVA non pagata della cooperativa che si era aggiudicata la gara: un controllo con l'Agenzia delle Entrate che ha confermato il debito per il 2017.

E non solo la cooperativa non ha pagato con i classici moduli periodici, ma non ha mai saldato le cartelle esattoriali inviate. Quindi si tratta, dicono i giudici del Tar Campania di "irregolarità tributarie definitivamente accertate". E una irregolarità tributaria debba intendersi definitivamente accertata, come specificato dal Consiglio di Stato "se la cartella di pagamento è mero strumento della riscossione che segue una notifica di un precedente avviso di accertamento (contenente una pregressa richiesta di pagamento di debito tributario) e la definitività dell'accertamento decorre non già dalla notifica della cartella di pagamento, bensì da quella dell'avviso di accertamento". Quindi per il Tar Campania è conclamato che si tratta "di un accertamento definitivo di un debito tributario, di cui la ricorrente non poteva fondatamente essere all'oscuro alla scadenza del termine di partecipazione alla gara e che ne determina l'esclusione". Per questo i provvedimenti di esclusione "sono stati dunque legittimamente adottati, senza che sia apprezzabile il denunciato deficit motivazionale in presenza di atti aventi carattere vincolato alla verifica condotta e in relazione ai quali è in re ipsa l'interesse pubblico perseguito". E quindi il ricorso va respinto e confermato il recesso del contratto.

Rilevanza del D.L. 76/2020 nelle procedure sotto soglia

Come si devono comportare gli enti pubblici che si trovano a dover far fronte ad esigenze contingenti, nel caso di applicazione di procedure sotto soglia alla luce del Decreto Semplificazioni? Lo chiarisce la recente Sentenza T.A.R. Piemonte, Torino, Sez. I, 17 novembre 2020, n. 736. Nella pronuncia si ricavano utili indicazioni operative per gli enti che si ritrovano ad applicare procedure sotto soglia sino al 31 dicembre 2021: il Giudice spiega come l'applicazione della disciplina emergenziale non sia correlata specificamente alle gare connesse all'emergenza sanitaria, ma, più in generale, quindi senza distinzione

di settori, alla congiuntura economica legata all'emergenza sanitaria. In sostanza, la via più aderente alla situazione, fino al 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), è di indire manifestazione di interesse mediante interpello degli operatori su piattaforme telematiche e, una volta ottenuta una platea di offerenti, sorteggiare 5 operatori tra le richieste pervenute in tempo, col criterio del massimo ribasso e con l'applicazione dell'art. 1, commi 1, 2 e 3 del D.L. 76/2020 procedendo, quindi, all'esclusione automatica delle offerte anomale, anche in presenza di sole 5 offerte.



È online il nuovo sito psrcampaniacomunica.it

Decreto semplificazioni: efficacia ex nunc delle misure emergenziali

Con Delibera n. 840 del 21.10.2020 emessa da ANAC su istanza di parere di precontenzioso, l'Autorità ribadisce l'applicabilità delle previsioni di cui al decreto Semplificazioni solo per il futuro. Una delle novità introdotte dal citato decreto estende il meccanismo di esclusione automatica delle offerte alla presenza di almeno cinque operatori economici, in luogo dei dieci previsti dall'art. 97, comma 8, del d.lgs. 50/2016. Richiamando il principio generale di cui all'art. 11 delle Preleggi, secondo cui "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", oltre che la disciplina generale in materia di decretazione d'urgenza (gli atti aventi forza di legge entrano in vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale R.I.) e ricostruendo la disciplina dal combinato disposto delle nuove previsioni legislative, l'Autorità specifica la delimitazione temporale dell'operatività delle misure individuandola nella data di adozione della determina a contrarre. È tale data, quindi, a scandire il termine iniziale di applicazione delle nuove misure emergenziali e, quindi, anche del meccanismo di esclusione automatica delle offerte anomale: "il legislatore ha individuato un preciso dies a quo (adozione della determina a contrarre) come momento che cristallizza temporalmente la disciplina applicabile alle procedure di affidamento di contratti sotto soglia".

Sulla base di quanto sopra, l'Autorità censura l'operato di una PA che aveva proceduto con l'esclusione automatica delle offerte anomale in presenza di un numero di offerenti inferiore a 10 per una procedura negoziata pubblicata tre giorni prima l'entrata in vigore del decreto. "La previsione di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020 non trova, quindi, applicazione - conclude ANAC -, nelle procedure di gara pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.



PSR14-20 Campania NEWSLETTER APPALTI

N. 13 - DICEMBRE 2020

a cura del **GRUPPO APPALTI ADG-FEASR REGIONE CAMPANIA**

Salvatore **Capezzuto**
Giuseppe **Castaldi**
Maurizio **Cinque**
Marcello **Murino**
Dora **Renzuto**

in collaborazione con 

Informativa realizzata in periodo emergenza Covid-19 dagli Uffici di comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania

VICINI ANCHE DA LONTANO

www.agricoltura.regione.campania.it

psrcomunica@regione.campania.it

psr@pec.regione.campania.it

canale YouTube PSR Campania